

## INDICE

	<b>PREMESSA CEN</b>	<b>1</b>
	<b>PREMESSA ISO</b>	<b>2</b>
<b>1</b>	<b>SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>TERMINI E DEFINIZIONI</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>COMPOSIZIONE DEL CODICE DI IDENTIFICAZIONE DELL'UNITÀ</b>	<b>3</b>
prospetto 1	Codici che rappresentano il mese di costruzione .....	4
<b>5</b>	<b>REQUISITI</b>	<b>5</b>
5.1	Dimensione .....	5
5.2	Permanenza della marcatura .....	5
5.3	Posizione .....	5
5.4	Codice di identificazione duplicato .....	5
5.5	Momento della marcatura .....	6
5.6	Formato espositivo .....	6
<b>6</b>	<b>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b>	<b>6</b>
<b>APPENDICE ZA</b> (informativa)	<b>RAPPORTO FRA LA PRESENTE NORMA EUROPEA E I REQUISITI ESSENZIALI DELLA DIRETTIVA 2013/53/UE DA SODDISFARE</b>	<b>7</b>
prospetto ZA.1	Corrispondenza tra la presente norma europea e la Direttiva 2013/53/UE .....	7
	<b>BIBLIOGRAFIA</b>	<b>8</b>

---

QUESTO DOCUMENTO È UNA PREVIEW. RIPRODUZIONE VIETATA

---

## PREMESSA CEN

Il presente documento (EN ISO 10087:2022) è stato elaborato dal Comitato Tecnico ISO/TC 188 "Small craft" in collaborazione con il Comitato Tecnico CEN/TC 464 "Small craft" la cui segreteria è affidata al SIS.

Alla presente norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale, o mediante pubblicazione di un testo identico o mediante notifica di adozione, al più tardi entro settembre 2022, e le norme nazionali in contrasto devono essere ritirate al più tardi entro settembre 2022.

Si richiama l'attenzione sulla possibilità che alcuni degli elementi del presente documento possano essere oggetto di brevetti. Il CEN non deve essere ritenuto responsabile dell'identificazione di alcuni o di tutti questi diritti di brevetto.

Il presente documento sostituisce la EN ISO 10087:2019.

Il presente documento è stato elaborato nell'ambito di una richiesta di normazione conferita al CEN dalla Commissione Europea e dall'Associazione Europea di Libero Scambio ed è di supporto ai requisiti essenziali della(e)/del(i) Direttiva(e)/Regolamento(i) dell'UE.

Per quanto riguarda il rapporto con la(e)/il(i) Direttiva(e)/Regolamento(i) UE, si rimanda all'appendice informativa ZA, che costituisce parte integrante del presente documento.

Qualsiasi commento e richiesta sul presente documento dovrebbe essere rivolta al proprio ente di normazione nazionale/comitato nazionale. Una lista completa di tali enti è fornita al sito web del CEN.

In conformità alle Regole Comuni CEN/CENELEC, gli enti nazionali di normazione dei seguenti Paesi sono tenuti a recepire la presente norma europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica della Macedonia del Nord, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.

## NOTIFICA DI ADOZIONE

Il testo della ISO 10087:2022 è stato approvato dal CEN come EN ISO 10087:2022 senza alcuna modifica.

## PREMESSA ISO

L'ISO (Organizzazione Internazionale di Normazione) è la federazione mondiale degli organismi di normazione nazionali (membri ISO). L'attività di stesura delle norme internazionali è svolta generalmente attraverso comitati tecnici ISO. Ogni organismo membro interessato ad un argomento per il quale è stato istituito un comitato tecnico ha il diritto di essere rappresentato in tale comitato. Anche le organizzazioni internazionali, governative e non-governative, in collaborazione con l'ISO, partecipano ai suddetti lavori. L'ISO collabora strettamente con l'IEC (Commissione Elettrotecnica Internazionale) su tutti gli argomenti della normazione elettrotecnica.

Le procedure seguite per sviluppare il presente documento, unitamente a quelle seguite per il suo successivo aggiornamento, sono descritte nelle Direttive ISO/IEC, Parte 1. Inoltre si dovrebbe prestare attenzione ai diversi criteri di approvazione necessari per i diversi tipi di documenti ISO. Il presente documento è stato redatto in conformità alle regole editoriali contenute nelle Direttive ISO/IEC, Parte 2 (vedere [www.iso.org/directives](http://www.iso.org/directives)).

Si richiama l'attenzione sulla possibilità che alcuni degli elementi del presente documento possano essere oggetto di brevetti. L'ISO non deve essere ritenuto responsabile dell'identificazione di alcuni o di tutti questi brevetti. I dettagli sui brevetti identificati durante lo sviluppo del documento sono indicati nell'Introduzione e/o nell'elenco ISO delle dichiarazioni di brevetto ricevute (vedere [www.iso.org/patents](http://www.iso.org/patents)).

Qualsiasi denominazione commerciale utilizzata nel presente documento costituisce un'informazione fornita a supporto degli utenti e non costituisce un'approvazione.

Per una spiegazione sulla natura volontaria delle norme, sul significato di termini specifici ISO e delle espressioni relative alla valutazione di conformità, nonché informazioni sull'osservanza dell'ISO ai principi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) nell'ambito delle barriere tecniche per il commercio (TBT) vedere il seguente URL: [www.iso.org/iso/foreword.html](http://www.iso.org/iso/foreword.html).

Il presente documento è stato elaborato dal Comitato Tecnico ISO/TC 188 "Small craft", in collaborazione con il Comitato Tecnico CEN/TC 464 del CEN (Comitato Europeo di Normazione) "Small craft", in conformità all'Accordo di collaborazione tecnica tra ISO e CEN (Accordo di Vienna).

Questa quinta edizione annulla e sostituisce la quarta edizione (ISO 10087:2019), della quale costituisce una revisione minore.

Le modifiche sono le seguenti:

- il punto 2 è stato aggiornato;
- nel punto 3.4 è stato aggiunto un riferimento alla fonte;
- nel punto 4.5 è stata aggiunta una nota;
- è stata aggiunta una Bibliografia.

Qualsiasi commento o richiesta sul presente documento dovrebbe essere rivolta al proprio ente di normazione nazionale. Una lista completa di tali enti è fornita al sito [www.iso.org/members.html](http://www.iso.org/members.html).

---

## 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento stabilisce un sistema di codificazione per ottenere l'identificazione di ogni unità di piccole dimensioni in termini di:

- a) codice di identificazione del Paese del costruttore dell'unità;
- b) codice di identificazione del costruttore;
- c) numero di serie;
- d) mese e anno di costruzione;
- e) anno del modello.

Il presente documento si applica a unità di piccole dimensioni di tutti i tipi e materiali, con lunghezza dello scafo  $L_H$ , fino a 24 m.

---

## 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Nel testo si fa riferimento ai seguenti documenti in modo tale che il loro contenuto, in tutto o in parte, costituisca i requisiti per il presente documento. Per quanto riguarda i riferimenti datati, si applica esclusivamente l'edizione citata. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione del documento a cui si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

ISO 3166-1:2020 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country code

---

## 3 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si applicano i termini e le definizioni seguenti.

Per l'utilizzo in ambito normativo l'ISO e l'IEC dispongono di banche dati terminologiche ai seguenti indirizzi:

- ISO Online browsing platform: disponibile all'indirizzo <https://www.iso.org/obp>
- IEC Electropedia: disponibile all'indirizzo <https://www.electropedia.org/>

**3.1 codice di identificazione dell'unità; codice di identificazione dell'imbarcazione da diporto:** Serie unica di numeri, lettere e un trattino, fissata in modo permanente allo scafo dell'unità.

**3.2 costruttore:** Persona fisica o giuridica che costruisce un prodotto, o che lo fa progettare e/o costruire, e lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale.

**3.3 Paese del costruttore:** Paese in cui è stabilito il *costruttore* (punto 3.2) che immette il prodotto sul mercato.

**3.4 unità di piccole dimensioni; unità:** Imbarcazione da diporto, e altra unità da diporto che utilizzi attrezzature simili, con lunghezza dello scafo fino a 24 m ( $L_H$ ).

[Fonte: ISO 8666:2020, punto 3.15]

---

## 4 COMPOSIZIONE DEL CODICE DI IDENTIFICAZIONE DELL'UNITÀ

**4.1** Un codice di identificazione dell'unità deve essere composto da 14 caratteri consecutivi più un trattino come specificato nei punti da 4.2 a 4.5 senza spazi vuoti, barre o lineette (vedere l'esempio nel punto 4.6).

**4.2** I primi due caratteri, seguiti da un trattino, designano il codice del Paese del costruttore come specificato nel codice alpha-2 nella ISO 3166-1:2020. È il Paese nel quale il costruttore è stabilito e non necessariamente nel quale è costruita l'unità (vedere l'esempio).

Esempio:

Se un costruttore stabilito in Sud Africa assembla un'unità in Norvegia, Turchia e Polonia, ciascuna di queste unità recherebbe il codice del Paese del Sud Africa.